

142).

### **MANUTENZIONI E RITIRO PEZZI DIFETTOSI**

Quando a seguito di una manutenzione (appalto di servizi o contratto d'opera) c'è il ritiro dei pezzi difettosi occorre distinguere due casi (R.M. 73/E/2003):

- il pezzo sostituito viene valorizzato - per cui il corrispettivo del servizio viene fissato al netto del valore assegnato ai beni ritirati, si è di fronte a due distinte operazioni con conseguente doppia fatturazione;
- il pezzo non viene valorizzato - la consegna del pezzo non è da assoggettare ad Iva.

### **MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA'**

Le spese possono suddividersi in:

- **ordinarie** - finalizzate al mantenimento dell'immobile e con cadenza frequente (L. 380/2001);
  - **straordinarie** - finalizzate al mantenimento dell'immobile sostenute con scadenze lunghe o in casi eccezionali;
  - **incrementative** - determinano un incremento di valore del bene e devono perciò essere imputate in ogni caso ad incremento del bene cui si riferiscono (con il limite civilistico del valore di mercato del bene). Es.: se la spesa è stata di € 1.500,00 ma il valore del bene può essere aumentato civilisticamente di € 1.000,00, la differenza diviene costo di esercizio; fiscalmente il supero rientra nel limite del 5%;
  - **di trasformazione** - i lavori di trasformazione che modificano le caratteristiche degli immobili, anche senza aumentarne il valore, dovrebbero essere patrimonializzate sia civilisticamente (col limite del valore) che fiscalmente.
- Vedi § Immobili.

### **MARCHI**

Vedi: Immobilizzazioni immateriali.

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Vedi: Rimanenze.

### **MENSA - PASTI - BEVANDE (art. 51 - OIC n. 12)**

Il servizio di mensa può essere messo a disposizione dei dipendenti con diverse modalità; condizione affinché la prestazione sia esente da imposte e contributi è che il servizio sia previsto per la generalità dei dipendenti o per categorie omogenee (reparti, turni, ...).

Le modalità di prestazione del servizio possono dividersi in:

1. servizio mensa gestito direttamente dall'impresa o servizio interaziendale;
2. prestazioni sostitutive della mensa (buoni pasto, servizio ristorante in esercizi convenzionati);
3. indennità di mensa (somme in denaro);
4. somministrazione diretta da parte del datore di lavoro.

La C.M. 326/E del 23.12.97 precisa che non è ammessa la combinazione di due sistemi di servizio mensa con riferimento allo stesso dipendente e nella medesima giornata lavorativa; se vengono assegnati un buono pasto ed una indennità sostitutiva, anche cumulativamente inferiori al minimo di € 5,29, una andrà assoggettata a tassazione.

**Mensa aziendale** gestita direttamente dall'impresa o tramite strutture interaziendali, anche attraverso appalto del servizio a ditte specializzate, per la generalità dei dipendenti o categorie omogenee: non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; per l'impresa i costi sono deducibili.

I costi sostenuti vanno imputati in base alla loro natura e non alla loro destinazione: così, i costi sostenuti per il servizio di mensa interno andranno imputati a B.14 (Oneri diversi di gestione), con l'eccezione del costo dei dipendenti addetti al servizio, imputati a B.9 (Costi per il personale) e dei costi per eventuali appalti imputati a B.7 (Costi per servizi).

L'Iva assolta per la somministrazione resa nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale è *detraibile*.

Con R.M. 35/E/2001, l'A.E. precisa che è corretta l'applicazione dell'Iva 4% per il riaddebito ad una società terza (C) dei costi per pasti consumati dai suoi dipendenti presso la mensa di altra impresa (B) concessa in gestione ad altri (A). Il gestore (A) addebita a (B) il costo mensa al 4% con Iva detraibile e questi riaddebita la parte di competenza a (C) con Iva 4% detraibile.

La R.M. n. 202 del 20.6.02 ribadisce che l'esonero dal rilascio della ricevuta fiscale e dallo scontrino per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, è applicabile sia per le gestioni dirette che in appalto.

**Pasto fornito direttamente dall'impresa** (es. pasti consumati dai camerieri dei ristoranti, personale su aerei e navi): valgono le considerazioni fatte per la mensa aziendale, compresa la *detraibilità* dell'Iva. Sarebbe

opportuno evidenziare in bilancio gli acquisti inerenti, con l'utilizzo di un apposito conto; es.: Acquisti c/ mensa. Per permettere il controllo è necessario emettere un documento interno riepilogativo mensile per tutti i pasti consumati.

**Pasti sostitutivi della mensa aziendale** dei dipendenti offerti alla generalità degli stessi o a categorie omogenee (*buoni pasto, ticket restaurant*): sono esenti da tassazione fino all'importo giornaliero di € 5,29, anche in presenza di personale assunto a tempo parziale e anche quando l'orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo (R.M. n. 118/E/2006). Per l'impresa sono in ogni caso deducibili.

La C.M. 326/E del 23.12.97 prescrive che: - i buoni pasto non possono essere cedibili, né cumulabili, né commercializzabili, né convertibili in denaro; - tali vincoli devono essere riportati sul tagliando; - i buoni pasto devono essere datati e sottoscritti dal dipendente che li usufruisce.

Il costo dei buoni va imputato alla voce B.7, per competenza; cioè con riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio.

♦ Contabilizzazione per la ditta utilizzatrice

Es.: La società di gestione buoni emette fattura per € 4,96 + Iva 4% = € 5,16 (Iva indetraibile art. 19-bis 1, dal 01.09.2008 detraibile).

Le scritture contabili all'acquisto dei buoni:

==/=	a	Fornitori	5,16
Fornitori buoni pasto C.II.5		4,96	
Iva c/acquisti		0,20	

All'utilizzo dei buoni:

Buoni pasto dipendenti B.7	a	Fornitore buoni pasto	4,96
----------------------------	---	-----------------------	------

♦ Contabilizzazione del pubblico esercizio che fornisce i pasti

Il buono pasto viene emesso dalla società di gestione dei servizi, che emette fattura nei confronti del datore di lavoro. Questi consegna il buono pasto al lavoratore, che lo utilizza presso il pubblico esercizio convenzionato. Successivamente, il pubblico esercizio fattura alla società che ha emesso il buono un importo pari al controvalore, al netto dello sconto riconosciuto quale corrispettivo del servizio.

La R.M. 49/E/1996 ha chiarito che la base imponibile va determinata applicando lo sconto al valore facciale e scorporando quindi dall'importo ottenuto l'Iva compresa.

Quando fornisce il pasto e ritira il buono, emette ricevuta fiscale con indicazione "Non pagato" (C.M. 97/97).

Periodicamente emette fattura nei confronti della società di gestione dei buoni; si ipotizza uno sconto (compenso) del 5% (5,16 - 5% = 4,90 compresa Iva 10%, detraibile per la società di gestione).

Crediti v/ società buoni	a	==/=	4,90	4,90
		Ricavi	4,45	
		Erario c/ Iva	0,45	

**Pasti in esercizi convenzionati in sostituzione della mensa aziendale dei dipendenti offerti alla generalità degli stessi o a categorie omogenee:** il servizio non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; per l'impresa i costi sono deducibili. Il costo va imputato alla voce B.7, per competenza; cioè con riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio. L'Iva 4% addebitata all'impresa è detraibile; se nel ristorante/pizzeria non vi sono appositi spazi per la gestione della mensa l'Iva, al 10%, ed è detraibile.

**Indennità sostitutive della mensa aziendale:** sono rappresentate da somme di denaro non soggette a tassazione entro il limite di € 5,29 giornaliero e purché siano riconosciute agli addetti:

- ai cantieri edili;
- alle strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o di servizi di ristorazione.

La R.M. 41/E del 30.3.00 prevede che per il diritto all'esenzione debbano inoltre congiuntamente ricorrere le seguenti condizioni:

- il lavoratore presti servizio in una fascia oraria che prevede una pausa pranzo;
- il lavoratore sia assegnato in misura stabile a una unità produttiva, che rappresenti la sua ordinaria sede di lavoro;
- il lavoratore si trovi in una località disagiata (difficoltà di raggiungere un esercizio pubblico per l'utilizzo dei buoni pasto).

I **canoni** di locazione anche finanziaria e le **spese** relative al funzionamento di strutture relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti sono deducibili (art. 95.2).